



MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
ISTITUTO TECNICO ECONOMICO STATALE
"Amministrazione, Finanza e Marketing: Relazioni Internazionali – Turismo"
"LUIGI EINAUDI"

Via San Giacomo, 13 – 37135 Verona
Tel. 045/501110 - 045/582475
Codice Fiscale: 80014180238 – Sito Internet: www.einaudivr.gov.it
e-mail: vrtd05000t@istruzione.it / vrtd05000t@pec.istruzione.it



Contratto n. 14/2016
Prot. 2646.VII/8 del 01/04/2016

Oggetto: **Contratto di prestazione d'opera occasionale all'interno dell'Istituzione Scolastica.**

Con il presente contratto

TRA

L'Istituto "Luigi Einaudi" rappresentato legalmente dal Prof. Flavio Filini, Dirigente Scolastico, nato a xxxx il xxxx e domiciliato per la sua carica presso il Istituto Tecnico Economico Statale "Luigi Einaudi" di Verona, via San Giacomo, 13 – 37135 Verona, codice fiscale 80014180238

E

il signor Nicola Milani, nato a xxxx il xxxxx e residente in xxxxxx, codice fiscale xxxxxxxx

PREMESSO

- che il D.L. n. 44/2001 in particolare gli artt. 32, 33, 40 consente la stipula di contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività;
- che l'Istituto ha necessità di affidare ad una figura professionale l'incarico per le attività sottoelencate:
 - 1) assistenza sistemistica e di supporto per il sistema operativo Linux;
 - 2) installazione di un sistema centralizzato di gestione software e utenze;
 - 3) formazione al personale interno;
- che all'interno dell'istituto non vi sono disponibilità e professionalità idonee a svolgere l'attività prevista;
- visto l'Albo Fornitori;
- visto il Curriculum Vitae presentato dal signor Milani Nicola, dal quale risulta che il medesimo dispone delle competenze materiali e professionali richieste;
- verificato che il signor Milani Nicola risponde alle esigenze dell'Istituto;

SI CONVIENE E SI STIPULA

Il seguente contratto che sarà così regolato:

Art. 1 – OGGETTO DELL'INCARICO

Il Signor Milani Nicola si impegna a svolgere le attività in premessa.

Art. 2 – PERIODO DI PRESTAZIONE

L'incarico si svolgerà a partire da aprile 2016 a aprile 2017. Qualsiasi decisione circa il prolungamento del presente contratto dovrà essere formalizzato con un nuovo accordo contrattuale; l'apposizione del termine di esecuzione della prestazione non costituisce deroga espressa o rinuncia alla facoltà di recesso unilaterale dal contratto da parte del committente ai sensi dell'art. 2227 del Codice Civile.

Art. 3 – SVOLGIMENTO DELL'INCARICO

Il signor Milani Nicola agirà in piena autonomia, senza alcun vincolo di subordinazione ed inserimento stabile nell'organizzazione di questa scuola: pertanto sceglierà le modalità tecnico-operative per adempiere la prestazione. L'incarico dovrà essere svolto personalmente dal signor Milani Nicola, senza potersi valere di sostituti ovvero potrà farsi sostituire, previo accordo, da altra persona idonea, ai sensi dell'art. 1406 del Codice Civile.

Qualsiasi dato o informazione del quale la società venga a conoscenza nell'esecuzione del suo incarico, riveste carattere di riservatezza; il signor Milani Nicola si impegna pertanto a non divulgare a terzi tali dati o informazioni.

Art. 4 – COMPENSO E MODALITA' DI PAGAMENTO.

Il compenso forfettario pattuito ammonta a complessivi € 3.500,00 al lordo di tutte le ritenute, da liquidare nelle seguenti modalità:

- 1) compenso forfettario all'inizio dell'incarico, nella misura del 50% corrispondente all'importo di € 1.750,00 al lordo di tutte le ritenute;
- 2) compenso forfettario al a fronte dell'incarico svolto, per l'importo rimanente di € 1.750,00, al lordo di tutte le ritenute;

Le parti concordano l'esclusione del pagamento di rimborsi spese e di qualsiasi indennità di fine rapporto.

Il pagamento verrà effettuato per il tramite la Banca Monte dei Paschi di Siena Ag 1, istituto cassiere della Scuola, con bonifico bancario.

Art. 5 – TRATTAMENTO FISCALE

L'incarico affidato al signor Milani Nicola è considerato come prestazione occasionale di lavoro intellettuale autonomo ai sensi dell'art. 2222 del Codice Civile.

Art. 6 - DISCIPLINA CONTRATTUALE

In caso di inadempimento, pur se dovuto a causa di forza maggiore, si applicano le disposizioni in materia di risoluzione del contratto. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente accordo, il rapporto di collaborazione deve intendersi regolato dalle norme contenute negli art. 2229 e seguenti del Codice Civile. In caso di recesso anticipato il Liceo sarà tenuto esclusivamente al pagamento del compenso per l'opera svolta sino al momento del recesso.

Art. 7– UTILIZZO DATI PERSONALE E INFORMATIVA AI SENSI DEL D.L.G.S 196/03

Il contraente dichiara che nel caso di trattamento dati personali sarà rispettato il "Principio di Necessità", che prevede l'utilizzazione del minor numero di dati personali ed identificativi e che l'Incaricato alle operazioni di trattamento è tenuto ad adottare idonee misure di custodia e di controllo e qualunque accorgimento che consenta di ridurre al minimo i rischi di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Dichiara inoltre, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, di esprimere il proprio consenso al trattamento e alla comunicazione dei propri dati personali conferiti, con particolare riguardo a quelli definiti "sensibili" dell'art. 4, comma 1 lettera d) del D. Lgs. n. 196/03, per la finalità e durata necessaria per gli adempimenti connessi alla prestazione lavorativa richiesta.

Letto approvato e sottoscritto.

Il contraente
f.to Signor Milani Nicola

Il Dirigente Scolastico
f.to Flavio Filini